

(N. 1761)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1951
(V. Stampato N 1967)*

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GIUGNO 1951

Aumento della indennità per il personale addetto al servizio
di polizia di frontiera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la linea di frontiera

terrestre, è attribuita la seguente indennità mensile:

Funzionari di pubblica sicurezza	L. 3.600
Ufficiali	3.600
Impiegati	1.800
Sottufficiali	1.500
Graduati e militari	1.100

Qualora trattasi di località particolarmente disagiate, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del

tesoro, la indennità suddetta potrà essere aumentata di un terzo.

Art. 2.

L'indennità prevista nel primo comma del precedente articolo, da attribuire con decreto del Ministro dell'interno, è cumulabile con tutte le altre indennità, ove sussistano i presupposti per la loro concessione, nonché con quella di missione, quando quest'ultima sia dovuta per servizi fuori sede effettuati nell'ambito delle circoscrizioni di frontiera per le quali è riconosciuto il diritto all'indennità di cui alla presente legge. L'indennità medesima non compete nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non è computabile agli effetti della pensione.

Art. 3.

Le indennità mensili previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, per gli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo sono stabilite nella seguente misura:

Ufficiali	L. 3.600
Sottufficiali	1.500
Militari di truppa	1.100

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, nonché l'articolo 1 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1950-51, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue, si farà fronte, nell'esercizio 1950-51, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio predetto, e per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi con gli stanziamenti che saranno iscritti ai capitoli corrispondenti al capitolo n. 64 dell'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.